

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE INGEGNERI DIPENDENTI TORINO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione professionale e culturale e ricreativa denominata: **“Associazione Professionisti Ingegneri Dipendenti Torino”**, siglata: As.P.I.D.TO. (nel prosieguo “Associazione”).

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in a Torino, presso l'Ordine degli Ingegneri, in Via Giolitti n.1.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di tutela della professione di ingegnere dipendente e culturali, favorendo lo svolgimento della vita Associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze fra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Torino, nonché i soggetti previsti dal Regolamento Interno.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

Per la tutela e la rappresentanza

- promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici degli ingegneri dipendenti;
- patrocinare e tutelare ad ogni effetto gli Associati, anche attraverso la partecipazione a tavoli contrattuali di interesse per la categoria
- operare in raccordo con altre associazioni similari, ordini professionali, CNI.

Per la condivisione e lo scambio tra gli associati

- favorire la collaborazione tra gli Associati e la conoscenza della specifiche attività professionali promuovendo azioni socio-culturali tese all'aggregazione e all'accrescimento delle relazioni interpersonali;
- porsi come centro d'informazione e orientamento per gli Associati anche con riferimento a esperienze nazionali e internazionali;
- promuovere e organizzare iniziative culturali e professionali, miranti a realizzare dibattiti, incontri e proposte su tematiche aziendali, gestionali, finanziarie e di controllo;

Per la crescita

- promuovere la formazione permanente degli Associati;
- organizzare attività formativa in genere riconducibili ad associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconoscibili dalla Pubblica Amministrazione collaborando e coordinandosi con la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Torino;
- operare in favore della formazione di giovani attraverso iniziative volte ad accrescerne la conoscenza dell'esercizio della professione e della gestione d'impresa nel rispetto dei principi etici e deontologici.

Per la comunicazione

- attivare strumenti di comunicazione interna ed esterna, con il ricorso a siti Internet e/o strumenti multimediali affini;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- promuovere e organizzare incontri, ritrovi, momenti di socializzazione fra gli associati e partecipanti.
- promuovere le pari opportunità;

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può federarsi o partecipare in Enti e Organismi italiani e stranieri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio o che possano facilitarne il conseguimento.

Nel caso in cui l'Associazione deliberasse di aderire a Federazioni o Enti di promozione, ne riconoscerà Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi.

Art. 4 – ASSOCIATI

Potranno essere Associati esclusivamente gli Ingegneri regolarmente iscritti all'Albo, i loro familiari, nonché i soggetti, aventi i requisiti richiesti dal Regolamento Interno, ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di Associati si acquista a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Art. 5 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI:

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

A) FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

B) ORDINARI: sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

C) SOSTENITORI: sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera.

D) ONORARI: sono coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente Onorario. Non sono tenuti al versamento della quota associativa.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti (con esclusione dei soci onorari) coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa.

Sono Associati di diritto per tutta la durata dell'Associazione i Fondatori, fatto salvo il caso di esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Gli Associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata.

Art. 6 – PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- eventuali riporti di gestione accantonati;

Le entrate sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- dalle benemerenze, lasciti, donazioni;
- dai corrispettivi per i servizi istituzionali concessi agli Associati;
- da eventuali sopravvenienze attive;
- da eventuali contributi pubblici e/o privati;
- da proventi di attività svolte nell'ambito dello statuto..

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto nelle forme previste;
- accettare le norme del presente Statuto;
- versare la quota Associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione di rispetto verso tutti gli ingegneri indipendentemente dalla specifica attività lavorativa;
- versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (i minorenni non hanno diritto di voto);
- ad accedere alle cariche Associate dopo una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione per almeno due anni continuativi.

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote Associate senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata
- dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
- per decesso.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche Associative sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Torino e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo. L'avviso deve indicare la data ed il luogo della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto a voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote Associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni Associato avente diritto a voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto a voto. Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti, compreso il proprio.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote Associative, dopo una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione per almeno due anni consecutivi, sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; é pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno Associativo trascorso e le relazioni che accompagnano;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;
- elegge ogni tre anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 25;

- b) decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 26.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, dall'intero Collegio dei Revisori o da un decimo degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo ed il Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria. Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque membri e massimo di undici eletti fra gli Associati con diritto al voto durante le Assemblee Ordinarie e che abbiano partecipato attivamente alla vita dell'Associazione per almeno due anni consecutivi.

Risultano eletti a consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Albo o all'Elenco.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, due Vice Presidenti che saranno anche Vice Presidenti dell'Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno cinque consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dei Revisori dei Conti dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art.15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nell'ambito del Consiglio Direttivo è costituito il Consiglio di Presidenza, formato di diritto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

E' convocato su istanza di almeno uno dei membri che lo costituiscono.

Per motivi particolari ed urgenti ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio

Direttivo. La mancata ratifica di tali provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile, comporta l'annullamento della delibera presa.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dai Vice Presidenti.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dai Vice Presidenti disgiuntamente.

Art. 20 - PRESIDENTE ONORARIO

Assume la carica di Presidente Onorario il Presidente in carica dell'Ordine degli Ingegneri di Torino. Il Presidente Onorario ha una funzione consultiva, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto a voto.

Art. 21 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione.

Art. 22 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

Art. 23 - REVISORI

Unitamente al Consiglio Direttivo l'Assemblea degli Associati dovrà eleggere con le stesse modalità adottate per le elezioni del Consiglio Direttivo e per la stessa durata, il Collegio dei Revisori.

Esso è composto da tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione e la regolarità delle registrazioni e della situazione economica e finanziaria, con facoltà di esaminare i libri, registri ed atti, di effettuare verifica di cassa ed ispettive.

Il Consiglio dei Revisori dovrà inoltre vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto dell'Associazione.

Di eventuali rilievi deve rendere edotto il Consiglio Direttivo che a sua volta ha il dovere di rispondere alle interrogazioni, fornendo i dovuti chiarimenti.

Il Collegio dei Revisori dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Al termine di ogni anno il Collegio stesso presenterà la propria relazione scritta all'Assemblea degli Associati, con osservazioni in merito al bilancio o rendiconto consuntivo.

Prima della presentazione all'Assemblea degli Associati il Collegio dei Revisori è tenuto ad inviare tale relazione scritta al Consiglio Direttivo al quale comunicherà pure l'esito degli eventuali accertamenti e rilievi di tutto, tenendo copia su apposito registro. I Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto a voto.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; l'arbitrato, con sede in Torino, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 25 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Art. 26 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 28.

.

Art. 27 – REGOLAMENTO INTERNO

Entro il primo anno di attività verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo il Regolamento Interno, sottoposto poi all'approvazione dell'Assemblea

Il regolamento dovrà definire tra gli altri gli aspetti relativi alle modalità di associazione, alle modalità di comunicazione interna ed agli altri aspetti non definiti nel presente Statuto.

Art. 28 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria ed in presenza di un notaio che dovrà verbalizzare, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Tale attività si dovrà concludere entro 12 mesi dalla decisione dell'Assemblea; passato tale periodo, il presidente in carica curerà lo scioglimento con la funzione di Commissario liquidatore.

Art. 29 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice Civile.